

Donazione di denaro depositato all'estero da parte del soggetto che beneficia del regime dei *neo-residenti*

di Stefano Loconte (*) e Beatrice Molteni (**)

La donazione transnazionale, consistente nel trasferimento di una somma di denaro depositata presso un conto corrente acceso da un soggetto residente fiscalmente in Italia che beneficia del regime dei *neo-residenti* ex art. 24-*bis* del T.U.I.R., presso una banca estera, ad un soggetto con conto corrente italiano, tenuto conto della risposta a interpello n. 7/2024 dell'Agenzia delle entrate nonché della sentenza della Corte di cassazione n. 8175/2021, rientra all'interno del regime di favore (ed è quindi esente dall'imposta di donazione italiana), in quanto trattasi di trasferimento di beni esistenti all'estero, oppure il donatario è tenuto a versare l'imposta sulle donazioni in Italia in quanto il donante è fiscalmente residente in Italia?

1. Premessa

Il regime fiscale disciplinato all'art. 24-*bis* del T.U.I.R. è rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del T.U.I.R. (1) e prevede l'assoggettamento ad un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, ossia a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **euro 100.000** (per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione) sui redditi prodotti all'estero.

Inoltre, è richiesto che tali persone fisiche non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a **nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione: tale ultima previsione è volta a favorire l'accesso al beneficio ad una più ampia platea di persone e a tenere conto delle comuni vicissitudini che possono ri-

guardare la vita di una persona fisica. Pertanto, la scelta di considerare come periodo di riferimento nove dei dieci periodi d'imposta precedenti si basa sull'ipotesi che una persona possa aver trasferito la residenza per **un solo periodo d'imposta** in passato, senza che per questa ragione venga preclusa la possibilità di accedere al regime in parola. In ogni caso, gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano **decorsi quindici anni** dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione senza possibilità di rinnovo del regime a scadenza.

La norma, inoltre, contiene alcune limitazioni di natura oggettiva, tra cui l'inapplicabilità ai redditi derivanti dalla **vendita di partecipazioni qualificate** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. conseguiti nei primi cinque periodi di imposta di validità dell'opzione.

(*) Professore straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM.

(**) Avvocato - Loconte & Partners.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2024, i *neo-residenti* saranno

considerati fiscalmente residenti in Italia in base alla nuova formulazione dell'art. 2, comma 2, del T.U.I.R.

Fatta eccezione per la summenzionata fattispecie, la *flat tax* di 100.000 euro può applicarsi a **qualsiasi tipologia reddituale** (2) (plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, utili di capitale, interessi bancari, interessi obbligazionari, redditi fondiari, etc.), purché **di fonte estera** (3).

Tale regime comporta anche notevoli semplificazioni per il contribuente, quali: l'esonero dall'obbligo di **monitoraggio fiscale** di cui all'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (*i.e.*, compilazione del quadro RW); l'esenzione dal pagamento dell'imposta patrimoniale sugli immobili situati all'estero (**IVIE**); l'esenzione dal pagamento dell'imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero (**IVAFE**).

Inoltre, al fine di incentivare il più possibile il trasferimento delle persone fisiche, il legislatore consente di estendere l'efficacia del regime agevolativo anche a favore di **uno o più familiari** del soggetto che esercitano l'opzione, individuati ai sensi dell'art. 433 c.c., versando un'imposta forfetaria di euro 25.000.

Restano, invece, assoggettabili a tassazione ordinaria in Italia, seguendo le regole previste dal T.U.I.R., a seconda della categoria di reddito a cui appartengono, i **redditi di fonte italiana** percepiti dai soggetti che optano per il regime riservato ai *neo-residenti*.

Secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E/2015, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il **collegamento con una fonte produttiva situata in Italia**, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato (4).

Tanto premesso in termini generali, la disciplina prevede anche che, per le **successioni** aperte e per le **donazioni** effettuate nei periodi di validità dell'opzione, l'imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta dai beneficiari (donatori/eredi/legatari) limitatamente ai beni e ai diritti si-

tuati nel territorio dello Stato. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e dell'applicazione delle franchigie d'imposta si ricorre a quanto previsto dai commi 48 e 49 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (5).

In materia, la stessa Agenzia delle entrate (6) ha precisato che, anche in relazione agli **atti gratuiti non donativi** ed ai **vincoli di destinazione** posti in essere da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime sostitutivo previsto dall'art. 24-*bis* del T.U.I.R., l'imposta sulle donazioni troverà applicazione limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato. Viceversa, i trasferimenti *mortis causa* e *inter vivos* effettuati dal soggetto che beneficia del regime *ex art. 24-bis* T.U.I.R., aventi ad oggetto beni e diritti situati all'estero, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni italiana (7).

2. Donazioni internazionali: profili fiscali

La definizione dell'ambito territoriale ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni può spesso rivelarsi complicata quando sussistono elementi di estraneità con il territorio dello Stato italiano (8). Infatti, l'art. 2 del TUS delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla **residenza del donante** alla data della stipula dell'atto di donazione.

Inter alia, è bene precisare che né il legislatore né l'Amministrazione finanziaria hanno (ancora) colto l'occasione per specificare quale debba essere la nozione di **"residenza"** da applicare alle ipotesi in cui vi siano questioni riguardanti l'imposta sulle successioni e donazioni (9): da una parte, in base ad un primo orientamento, sarebbe da intendersi quale luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale (*ex art. 43 c.c.*), dall'altra, in base ad un secondo orientamento, sarebbe da intendersi come luogo in cui la persona fisica ha la propria residenza anagrafica.

(2) La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Torino, Sez. II - con sentenza n. 219 del 15 maggio 2023 - ha escluso l'applicabilità del regime di imposizione sostitutiva di euro 100.000 ai redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine, i quali rientrano, ad avviso dei giudici di merito, nel novero del lavoro autonomo prestato nel territorio dello Stato, ed ivi tassato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.

(3) F.V. Battaglia - M. Cesari - M. Zangrillo, "La possibile rimodulazione dei criteri di accesso soggettivi al regime dei Nuovi Residenti", in *il fisco*, n. 43/2023, pag. 4049.

(4) G. Marianetti, "Flat tax sui redditi di fonte estera per i

neo-residenti", in *Corr. Trib.*, n. 10/2017, pag. 757.

(5) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

(6) Cfr. circolare n. 17/E del 23 maggio 2017.

(7) Il perimetro normativo fiscale analizzato dal presente contributo è esclusivamente quello nazionale.

(8) S. Loconte, "Il bonifico estero e il principio di territorialità dell'imposta sulle donazioni", in *il fisco*, n. 47-48/2021, pag. 4536.

(9) G. Giardina, "La riforma fiscale non supera i dubbi sulla residenza ai fini successori", in *Eutekne* del 15 marzo 2024.

Tornando all'art. 2 del TUS, al comma 1, si definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'imposta sulle donazioni statuendo che l'imposta sia dovuta dal donatario in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell'ipotesi in cui il donante sia residente in Italia, in applicazione del c.d. **principio dell'imposizione globale** (o di *worldwide taxation*).

Invece, qualora alla data della donazione il donante risieda all'estero, l'imposta è dovuta solamente in relazione a quei beni e diritti esistenti - o verosimilmente collocati - sul territorio dello Stato italiano, in applicazione del c.d. **principio della territorialità**. Tale principio è, infatti, il criterio risolutore attraverso cui regolare la potestà impositiva al di fuori dei confini nazionali, permettendo allo Stato di colpire la ricchezza prodotta all'interno dello stesso da un cittadino straniero.

Il postulato della territorialità si descrive come principio di diritto internazionale, che vincola l'efficacia e la validità di atti e fatti normativi all'interno dei soli **confini italiani**, limitando quindi l'esercizio della potestà impositiva alle sole fattispecie che in qualche modo possiedono un collegamento con il territorio italiano. In applicazione dello stesso principio, viene altresì regolata l'imposizione nei confronti dei **soggetti stranieri**, richiedendo la presenza di un collegamento con il territorio italiano al fine di ricondurre le manifestazioni di capacità contributive estere nell'ambito di efficacia e validità della potestà impositiva dello stesso.

Tanto premesso, negli ultimi anni, sia la giurisprudenza (10) sia l'Amministrazione finanziaria (11) si sono più volte pronunciate sul tema dell'imponibilità delle donazioni effettuate mediante **bonifico bancario estero** a favore di soggetti residenti in Italia.

Da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2024, l'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di una **donazione diretta di denaro** di non modico valore effettuata direttamente tramite **bonifico bancario** dal donante residente in Svizzera al donatario residente in Italia (nella specie, mediante accredito sul conto italiano intestato al donatario). Alla richiesta del contribuente di conoscere se il predetto accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qua-

lificazione del bene come esistente nello Stato, con applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni italiana, l'Amministrazione finanziaria ha risposto nei termini che seguono.

Il **denaro del donante residente all'estero**, depositato su un conto bancario di un istituto ivi situato e trasferito a titolo di donazione su un conto corrente italiano, benché fosse destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, l'Agenzia ha ritenuto che non risultasse integrato il **presupposto territoriale**, di cui al citato art. 2 del TUS, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni. Infatti, è bene sottolineare che il denaro che viene accreditato su conto corrente italiano intestato a cittadino italiano non è un bene che rientra nelle categorie di cui al comma 2 dell'art. 2 del TUS (lett. a-g) per le quali la legge prevede una presunzione assoluta di esistenza dei beni nello Stato.

L'Amministrazione finanziaria, nel rispondere al predetto quesito, ha tra l'altro richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 8175/2021, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era altresì stato considerato presente nel territorio nazionale al momento dell'atto di liberalità poiché depositato sul **conto corrente di un istituto estero**, intestato al donante residente in Svizzera.

Di contro, se il **donante** è fiscalmente **residente in Italia al momento della donazione**, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall'ubicazione del bene o del diritto donato (sia esso in territorio nazionale oppure estero) (12) salvo, come già anticipato nelle premesse del presente contributo, eccezioni.

3. Donazioni di denaro depositato all'estero da parte del soggetto che beneficia del regime dei *neo-residenti*

Il regime dei *neo-residenti* rappresenta certamente una deroga a quanto descritto nel precedente paragrafo, poiché l'imposta sulle succes-

(10) Cass., n. 8175 del 24 marzo 2021.

(11) Agenzia delle entrate, risposta n. 310/2019; Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 904-3/2015.

(12) In tal senso Cass., n. 9780 del 12 aprile 2023; Cass., n. 7428 del 17 marzo 2021; Cass., n. 8720 del 30 marzo 2021.

sioni e donazioni non è dovuta dai beneficiari per le **successioni aperte** e per le **donazioni** effettuate nei periodi di validità dell'opzione, esercitata dal dante causa (in genere *de cuius*, o donante), limitatamente ai beni e diritti situati all'estero.

A titolo esemplificativo, non sarà richiesto al donatario il versamento dell'imposta di donazione italiana qualora il residente *ex art. 24-bis* del T.U.I.R. doni un bene immobile situato in Lussemburgo a favore di un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Alla luce della portata di tale previsione, si comprende quanto il legislatore abbia cercato di incentivare i trasferimenti di residenza in Italia dei c.d. **ultra-high-net-worth-individuals** (soprattutto se di una "certa età"). Non stupisce, infatti, che il numero delle persone fisiche che hanno deciso di trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando del regime *neo-residenti* sia cresciuto esponenzialmente rispetto ai 94 che hanno esercitato l'opzione nel primo periodo di imposta di vigenza della nuova disciplina (2017) (13).

Tuttavia, vi sono ancora alcune questioni riguardanti il perimetro applicativo del regime in parola che sollevano tra gli operatori (e non solo) non pochi dubbi interpretativi.

Ai fini della presente analisi, si desidera quindi esaminare una particolare ipotesi, ovvero sia la donazione di una somma di denaro depositata presso un **conto corrente acceso dal soggetto che beneficia del regime dei neo-residenti presso una banca estera** ad un soggetto residente in Italia con conto corrente italiano rientri all'interno del regime di favore oppure se il donatario sia tenuto a versare l'imposta sulle donazioni in Italia. E, in particolare, al fine del corretto inquadramento della fattispecie, la predetta somma di denaro può considerarsi quale **bene "esistente" all'estero?**

Per provare a fornire una risposta a tali interrogativi, si ritiene innanzitutto necessario fondare il ragionamento sulle seguenti due argomentazioni.

Come descritto nel presente contributo, sia la Corte di cassazione che l'Amministrazione finanziaria sono concordi nel ritenere che, qualora vi sia **trasferimento di denaro**, mediante bonifico bancario, **da un conto corrente este-**

ro ad un altro conto corrente (sia esso italiano ovvero estero), il denaro è da ritenersi "esistente" all'estero. A parere di chi scrive non si rinviene, dunque, alcuna ragione per discostarsi dall'inquadramento fornito nei precedenti di prassi e giurisprudenziali per dare risposta alla fattispecie che qui ci interessa.

Il denaro depositato su un conto corrente acceso presso un istituto bancario estero e intestato ad una persona fisica che, solo successivamente, ha deciso di trasferire la propria **residenza fiscale in Italia** senza però trasferire con sé anche quella parte di patrimonio, ossia senza trasferire il denaro depositato all'estero su un conto corrente nel frattempo acceso in Italia, non può essere considerato situato sul territorio italiano poiché da lì mai neppure transitato.

Nemmeno può essere fatta valere la sussistenza di un **principio di attrattività** verso l'Italia di quel bene (14) poiché trattasi di mero denaro.

Tanto premesso, per sostenere ulteriormente la tesi secondo cui la donazione di denaro mediante bonifico bancario dall'estero rientri all'interno del regime dei *neo-residenti ex art. 24-bis* del T.U.I.R. (e sia quindi esente dall'imposta di donazione italiana), in quanto trattasi di trasferimento di beni esistenti all'estero, non si può non richiamare l'espressa previsione normativa che rappresenta essa stessa una **deroga al principio di worldwide taxation**.

Pertanto, colui che beneficia del **regime dei neo-residenti** non è soggetto, con riferimento all'ipotesi analizzata, ai principi generali del diritto tributario: ciò significa che nonostante egli sia un donante fiscalmente residente in Italia al momento della donazione, questa non sarà soggetta alla relativa imposta italiana. Di conseguenza, il donatario che riceverà una somma di denaro attraverso un accredito sul conto corrente, ovunque sia residente (e dunque sia nel caso in cui sia residente in Italia, sia nel caso in cui sia residente in un Paese estero), non sarà tenuto al versamento dell'imposta sulle donazioni italiana.

Ciò significa, concretamente, che, anche se il valore del bene oggetto di trasferimento dovesse eccedere i limiti della **franchigia** eventualmente applicabile in ragione del legame di parentela che intercorre tra donante e donatario, in Italia

(13) Cfr. statistiche sulle dichiarazioni fiscali (periodi d'imposta 2017-2020) fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(14) Differentemente da quello che potrebbe succedere al ri-

correre di determinate condizioni, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che beneficia del regime *ex art. 24-bis* del T.U.I.R. sia anche amministratore di una società fino a quel momento residente all'estero.

nessuna imposta sulle donazioni sarà comunque dovuta.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene di poter affermare che, nel caso in cui un soggetto che trasferisca la residenza fiscale in Italia, opti per il regime di favore dei *neo-residenti ex art. 24-bis* del T.U.I.R. ed effettui un bonifico banca-

rio, quale atto di liberalità, dal proprio conto corrente estero a favore di un terzo residente in Italia, non sarà richiesto il versamento dell'**imposta sulle donazioni italiana**.

Quanto, invece, alle imposte che saranno eventualmente dovute all'estero, sarà necessario attenersi alla normativa tributaria prevista della singola giurisdizione di riferimento.